

**REGOLAMENTO ATTUATIVO
SUI CRITERI APPLICATIVI
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE
(I . S . E . E .)
PER L'ACCESSO AI SERVIZI
E ALLE PRESTAZIONI**

INDICE**TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI*****Capo I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE***

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 4
Art. 2 - Obiettivi	pag. 4
Art. 3 - Aree di applicazione	pag. 4

Capo II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 4 – Emergenze	pag. 5
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda	pag. 5
Art. 6 - Attestazione I.S.E.E.	pag. 6
Art. 7 - Controlli a campione	pag. 6
Art. 8 - Applicazione	pag. 6
Art. 9 - Nucleo familiare finalizzato al calcolo	pag. 7
Art.10 - Determinazione delle prestazioni e delle fasce dei Valori ISE	pag. 7

Capo III - RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

Art. 11 - Segreto d'Ufficio	pag. 7
Art. 12 - Acquisizione e trattamento dei dati personali	pag. 7

TITOLO 2 - SERVIZI AGEVOLATI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E.***Capo I - CONTRIBUTI ECONOMICI***

Art. 13 - Finalità e caratteristiche	pag. 8
Art. 14 - Domanda di contributo	pag. 8
Art. 15 - Termine per l'esame della domanda	pag. 9
Art. 16 - Calcolo del sostegno concedibile	pag. 9

***Capo II - SERVIZI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI DOMICILIARI;
SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI***

Art. 17 - Ricoveri in Struttura - Rette	pag. 10
Art. 18 - Domanda di integrazione retta	pag. 10
Art. 19 - Calcolo del sostegno concedibile	pag. 11
Art. 20 - Termine di presentazione	pag. 12
Art. 21 - Concessione dell'integrazione	pag. 12
Art. 22 - Tariffe Centro Diurno	pag. 12

Capo III - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

Art. 23 - Assistenza Domiciliare	pag. 13
Art. 24 - Pasti a Domicilio	pag. 13

Art. 25 - Progetti di accompagnamento e/o presa in carico del nucleo al domicilio	pag. 14
Art. 26 - Servizio di Teleassistenza	pag. 15
Art. 27 - Decorrenze	pag. 15

TITOLO IV - DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE

Capo I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Comunicazione ai cittadini e pubblicità Regolamento	pag. 15
---	---------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è lo strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali erogate dal Servizio Sociale dell'Associazione dei Comuni.
2. Per quanto riguarda le modalità di definizione dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) ed dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) deve farsi esclusivo riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, successivamente modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e relativi provvedimenti attuativi e si intende che ogni modificazione dell'attuale quadro normativo viene automaticamente recepita dal presente Regolamento salvo specifica diversa disposizione regolamentare.
3. Le norme del presente Regolamento si uniformano, per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti, ai principi di universalità e selettività indicato dalla legge quadro sul sistema integrato di Servizi Sociali, legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare si adeguano alle previsioni di cui agli articoli 18, comma 3, lett. G) e 25.
4. Il presente Regolamento si applica ai Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro dell'Associazione per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali.

Art. 2

Obiettivi

Con il presente Regolamento l'Associazione dei Comuni intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) selezionare l'accesso ai Servizi a domanda individuale;
- b) attuare programmi integrati Socio-Sanitari e di natura economica;
- c) graduare la misura della partecipazione del cittadino al costo dei Servizi tenendo conto della situazione Socio-Economica della famiglia anagrafica definita come da art. 9.

Art. 3

Aree di applicazione

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei Servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, le disposizioni del presente Regolamento individuano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono Prestazioni o Servizi Socio-Assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
2. Le prestazioni Sociali o Assistenziali definite nel Regolamento sono:
 - Contributi economici per l'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità e per il pagamento di tributi, di bollette relative a consumi domestici (luce, gas e acqua),

morosità per affitto, sostegni educativi nonché per spese sanitarie certificate da un medico o Struttura del Servizio Sanitario Nazionale;

- Servizi Sociali e Socio Assistenziali Domiciliari, Semiresidenziali e Residenziali rivolti agli anziani e ai disabili;
- Servizio di teleassistenza;
- E ogni altro Servizio, prestazione o agevolazione socio assistenziale che la Conferenza dei Sindaci intenderà gestire in forma associata e per le quali applicare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

Art. 4 Emergenze

1. In caso di eventi straordinari, eccezionali, urgenti e di conclamato bisogno segnalati da relazione dell'Assistente Sociale incaricata di seguire il caso, il Responsabile dei Servizi Sociali:
 - a) può accogliere gli elementi probatori prodotti dal cittadino anche in assenza della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e relativa attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
 - b) può decidere di erogare un contributo anche in presenza di un I.S.E.E. superiore al parametro previsto dal presente Regolamento.
2. Qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia superiore alla soglia prevista dal presente Regolamento per una forte incidenza del patrimonio immobiliare e verificato che l'immobile non dà reddito, l'Assistente Sociale potrà valutare la possibilità d'intervenire a seconda del bisogno presentato.
3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le formule citate all'art. 16 ma si individua come quota massima erogabile € 800,00.

Capo II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda

1. L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dal Servizio Sociale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare richiedente.
2. Il richiedente il Servizio o la prestazione deve presentare la domanda all'ufficio comunale Punto Unitario d'Accesso (P.U.A.) preposto.
3. Il cittadino, qualora richieda una prestazione agevolata deve corredare la domanda con la Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi del DPCM. 18 Maggio 2001, e successive modifiche e integrazioni, contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ovvero di attestazione I.S.E.E.
4. Il Comune assicura l'assistenza gratuita per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica attraverso i propri uffici, ovvero in collaborazione, o in convenzione con i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale di cui all'art. 32 del D. Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241.
5. La dichiarazione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione, e può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare.
6. Durante il periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica è lasciata facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti alle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) .

Art. 6

Attestazione dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

1. Il Comune e/o gli uffici Amministrativi dell'Associazione dei Comuni per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali, restituiscono al cittadino l'originale della Dichiarazione Sostitutiva Unica contenente l'avvenuta presentazione della dichiarazione stessa, previa verifica della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati.
2. Il Comune e/o gli uffici Amministrativi dell'Associazione dei Comuni per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali trattengono copia della dichiarazione di cui al comma precedente e trasmettono nei termini di legge i dati in essa contenuti al sistema informatico dell'INPS.
3. L'INPS, ricevuti i dati, provvede al calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) e dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rendendo disponibili detti indicatori agli Enti erogatori, nonché al dichiarante nelle forme e con le modalità descritte dalle vigenti normative.
4. L'attestazione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione, e può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare.

Art.7

Controlli a campione

1. Il Comune e/o gli uffici Amministrativi dell'Associazione dei Comuni per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali controllano la veridicità della situazione familiare e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.
2. Il Comune e/o gli uffici Amministrativi dell'Associazione dei Comuni per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali può stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate o altri Enti per l'effettuazione dei controlli.
3. I controlli saranno effettuati a campione e/o in tutti casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione.
4. Il Comune e/o gli uffici Amministrativi dell'Associazione dei Comuni per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali può chiedere al dichiarante la documentazione necessaria in suo possesso, idonea a dimostrare la completezza e veridicità delle informazioni rese per la determinazione dell' Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) , anche al fine di correggere errori materiali e di modesta entità.
5. Qualora la Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata risulti falsa, anche in parte, il richiedente la prestazione agevolata, viene assoggettato alle sanzioni penali, perde i benefici connessi ed è tenuto a rifondere l'Amministrazione Comunale dei benefici economici di cui abbia, nel frattempo, indebitamente usufruito.

Art. 8

Applicazione

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente.
2. Il presente Regolamento integra o modifica, per le parti compatibili, il Regolamento vigente per la disciplina dei Servizi di cui al precedente art. 3, comma 2.

Art. 9
Nucleo familiare finalizzato al calcolo

1. Ai fini del Decreto 109/98 successivamente modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. L'art. 4 del D.P.R. 223/1998 stabilisce che per famiglia anagrafica si intende: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Art. 10
Determinazione delle prestazioni e delle fasce dei valori I.S.E.

1. La Giunta Comunale del Comune di Copparo, capofila dell'Associazione dei Comuni, ai sensi dell'art. 172 della legge 267/2000, su proposta della Conferenza dei Sindaci, determina annualmente con apposito atto l'entità della contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (retta intera o tariffa), sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente regolamento o nei documenti di programmazione economico/finanziaria, anche pluriennali dell'Ente.
2. Verrà altresì stabilito un reddito dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) oltre il quale si paga la tariffa o retta massima e che potrà essere diversificato per servizio

Capo III - RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

Art. 11
Segreto d'Ufficio

1. Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possono venire a conoscenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, dai dati personali desumibili dalle dichiarazioni o dalle certificazioni dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) , si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilite dall'art. 28 della Legge n. 241/90 e susseguenti modificazioni.

Art. 12
Acquisizione e trattamenti dati personali

1. Il trattamento di cui al presente Regolamento è svolto nel rispetto delle norme in materia di dati personali e in particolare delle disposizioni del D. Lgs 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il richiedente dovrà esprimere nella dichiarazione sostitutiva il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
3. Il Servizio Sociale dell'Associazione dei Comuni effettua elaborazioni ai fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima.
4. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'art. 6, i dati sono conservati dagli uffici competenti per un periodo di cinque anni.
5. Nel caso di determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per prestazioni non erogate dal Servizio Sociale, i dati sono conservati per un periodo di due anni.

TITOLO 2

SERVIZI AGEVOLATI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E.

Capo I - CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 13 **Finalità e caratteristiche**

1. Il contributo economico di cui al presente titolo è rivolto alle famiglie residenti nel territorio dell'Associazione dei Comuni, agli apolidi ed ai rifugiati, ai soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed in via di urgenza, agli stranieri e a coloro che si trovano occasionalmente nel territorio dell'Associazione dei Comuni, per il tempo necessario al loro rientro nel luogo di provenienza (salvo in questi casi procedere al recupero dei Comuni di provenienza) con mezzi economici insufficienti a far fronte a spese di prima necessità quali: acquisto di generi alimentari, pagamento dei tributi, di bollette relative a consumi domestici (luce, gas e acqua), affitto, nonché per spese sanitarie certificate da un medico o struttura del Servizio Sanitario Nazionale.
2. La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore a € 7.500,00. Per valori dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) uguali o superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente Titolo non è attivabile salvo i casi previsti dall'art. 4.
3. L'intervento di sostegno è definito in misura proporzionale:
 - a) Alla situazione economica di ogni famiglia, con riferimento al valore dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) della stessa;
 - b) Al numero dei componenti della famiglia.
4. Il riferimento del calcolo per la quantificazione del sostegno massimo concedibile in un anno riferito ad una famiglia di quattro componenti con valore dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) compreso tra 0 e € 2.066,00 è così stabilito:
 - € 1.200,00/anno nucleo con Minori
 - € 1.200,00/anno nucleo con Adulti
 - € 1.200,00/anno nucleo con Anziani
5. L'erogazione dei contributi sarà valutata in base alla disponibilità del budget assegnato ad ogni Assistente Sociale quale operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. L'Assistente Sociale nella valutazione della situazione del bisogno formula la proposta di intervento, predisponendo relazione tecnica la quale terrà in debito conto quanto previsto dall'art. 15 del vigente regolamento del Servizio Sociale.

ART. 14 **Domanda di contributo**

1. La domanda di contributo deve essere presentata presso l'Ufficio Punto Unitario d'Accesso (P.U.A.) dei Comuni dell'Associazione corredata dalla documentazione giustificativa relativa alla finalità del contributo, ove possibile.

2. La validità della domanda è limitata alla circostanza del bisogno e deve essere riproposta per ogni successiva condizione di disagio economico, fermo restando l'importo massimo annuale concedibile per ogni nucleo familiare richiedente.
3. La valutazione di detti casi spetta all'Assistente Sociale responsabile del caso.

ART. 15

Termine per l'esame delle domande

1. Entro 30 giorni dalla protocollazione della domanda, il Responsabile del Servizio assume apposito atto di accoglimento della richiesta, del quale è fornita comunicazione scritta al richiedente entro i successivi 30 giorni.
2. In caso di diniego, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del Servizio comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interromper i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, della scadenza del termine di cui al secondo periodo del presente comma.
3. in pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente a presumere l'accoglimento della domanda.

ART. 16

Calcolo del sostegno concedibile

1. Per il calcolo del contributo economico di cui al precedente art. 12, si applicano i parametri relativi al numero dei componenti il nucleo familiare stabiliti dai D. Lgs 109/98 e 130/2000.

n. componenti la famiglia	parametri
1	1
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85
6	3.20

Maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente.

- a. Per un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) compreso fra 0 e € 2.066,00 (Lire 4.000.333), il richiedente ha diritto alla corresponsione del sostegno indicato quale riferimento di calcolo al precedente art. 12, rapportato al numero di componenti del nucleo familiare, nel modo seguente:

Minori	<u>1200</u> 2,46	* parametro nucleo familiari
Adulti	<u>1200</u> 2,46	* parametro nucleo familiari
Anziani	<u>1200</u> 2,46	* parametro nucleo familiari

- b. Per un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) compreso fra € 2.066,01 e € 7.500,00, la quantificazione del contributo concedibile è stabilita sulla base della combinazione successiva dei seguenti calcoli:

Definizione della Misura del contributo specifico quale relazione fra la cifra interna del contributo e la "povertà relativa" della famiglia:

Minori:

MISURA= $1200 - (\text{ISEE utente} - \text{Valore minimo indicatore ISSE utente}) \times 0,2$
(inteso valore minimo € 2.066,01)

Adulti ed Anziani:

MISURA= $1200 - (\text{ISEE utente} - \text{Valore minimo indicatore ISSE utente}) \times 0,2$
(inteso valore minimo € 2.066,01)

Definizione della relazione fra la misura di cui sopra ed il numero dei componenti il nucleo il nucleo familiare:

$$\text{Sostegno concedibile annuo} = \frac{\text{misura}}{2,46} \quad * \text{ parametro numero familiare}$$

2. Per un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) uguale o superiore ad € 7.500,00 il richiedente non ha diritto ad alcun Contributo Economico, salvo i casi previsti dall'art. 4.

**Capo II - SERVIZI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI DOMICILIARI;
SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI**

Art. 17

Ricoveri in Struttura – Rette

1. Le rette delle Case Protette di Copparo e Tresigallo e annessi Centri Diurni sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale di Copparo, Capofila dell'Associazione dei Comuni, su proposta della Conferenza dei Sindaci, tenuto conto degli oneri di gestione decurtati degli Oneri Sanitari e a Rilievo Sanitario.
2. Gli ospiti sono tenuti al pagamento della retta mensile come sopra determinata.
3. L'Associazione dei Comuni può intervenire economicamente mediante un contributo integrativo a favore degli utenti non in grado di sopperire al pagamento delle rette di ricovero per intero che ne facciano richiesta e con le modalità previste dal vigente Regolamento di accesso alle Strutture.

Art. 18

Domanda di integrazione retta

1. La concessione di contributo economico ad integrazione della retta da parte dell'Associazione dei Comuni è subordinata alla presentazione, da parte dell'utente o del Tutore, o Curatore, o dei familiari referenti, della documentazione di cui ai seguenti commi ed agli articoli successivi, anteriormente all'ingresso in Struttura.

2. L'interessato presenta domanda di contributo, i cui moduli sono disponibili presso l'Ufficio Punto Unitario d'Accesso (P.U.A.) di ogni Comune dell'Associazione, allegando la propria attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) e quella dei familiari tenuti agli alimenti, se presenti.
3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La domanda di cui al comma due che sia prodotta in modo incompleto o con modalità non previste dal presente Regolamento solleva il Comune di residenza e/o l'Associazione dei Comuni dalla eventuale concessione di qualsiasi beneficio e l'interessato è pertanto tenuto al pagamento per intero della retta presso la Struttura Protetta.
5. In questo ultimo caso, il Comune di Residenza e/o l'Associazione dei Comuni provvede comunque ad inviare una comunicazione all'interessato informandolo dell'incompletezza dell'atto ed invitandolo ad adeguarsi al Regolamento se desidera ottenere i benefici previsti.
6. La certificazione va rinnovata ogni 12 mesi; il mancato rinnovo comporta l'automatica sospensione del diritto.
7. Gli utenti sono altresì tenuti a comunicare ogni variazione che potrebbe comportare un mutamento delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

Art. 19

Calcolo del sostegno concedibile

1. In caso di disagio economico l'Associazione dei Comuni partecipa all'integrazione della retta.
2. La quota integrativa della retta oggetto dell'intervento è data da :
retta totale meno:
 - reddito + assegno di accompagnamento + ogni altro introito comunque denominato anche esente
 - IRPEF + patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare, tutti riferiti all'utente; da tale somma è decurtato mensilmente un importo per spese personali, corrispondente al 25% della pensione minima INPS stabilita per l'anno in corso.
3. La valutazione sullo stato di bisogno dell'utente è effettuata considerando in maniera unitaria:
 - il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare dell'utente antecedente l'inserimento in Struttura;
 - il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare dei figli e dei coniugi.
4. Qualora il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) di ognuno dei nuclei familiari considerati sia compreso fra 0 e € 7.500, la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà totale.
5. Qualora il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) di uno o più fra i nuclei familiari considerati sia superiore a € 7.500, e la somma complessiva dei valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per la parte eccedente € 7.500 sia inferiore a € 30.988, la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà inversamente proporzionale alla disponibilità economica dei nuclei considerati, espressa in percentuale secondo il seguente calcolo:

% quota integrativa a carico del Comune =

$$\frac{(30.988 - \text{somma dei valori I.S.E.E. per la parte eccedente } 7.500) * 100}{30.988}$$

6. Qualora il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) di uno o più fra i nuclei familiari considerati sia superiore a € 7.500 e la somma complessiva dei valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per la parte eccedente € 7.500 sia superiore a € 30.988, il Comune non erogherà alcuna quota integrativa per il pagamento della retta.

Art. 20 Termine di presentazione

1. Per gli utenti già inseriti in Struttura, la domanda di integrazione deve essere presentata nel periodo 1 – 30 marzo di ogni anno.
2. L'integrazione eventualmente concessa avrà decorrenza da tutto il mese di marzo, fino a tutto il mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 21 Concessione dell'integrazione

1. Entro 30 giorni dalla protocollazione della domanda completa di documentazione, il Responsabile del Servizio assume apposito atto di accoglimento della richiesta di integrazione, del quale è fornita comunicazione scritta al richiedente ed alla Struttura ospitante entro i successivi 30 giorni.
2. In caso di diniego del contributo, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del Servizio comunica al richiedente ed alla Struttura ospitante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredata da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione.
3. In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la Struttura ospitante a presumere l'accoglimento della domanda.
4. L'eventuale integrazione concessa è versata direttamente alla Struttura ospitante.

Art. 22 Tariffe Centro Diurno

1. La retta è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale del Comune di Copparo, Capofila dell'Associazione dei Comuni, su proposta della Conferenza dei Sindaci.
2. Alla stessa non si applicano i criteri per l'ottenimento di benefici di natura economica stabiliti dagli artt.19 e 22.

**Capo III - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE,
CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E TELEASSISTENZA**

**Art. 23
Assistenza Domiciliare**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) a favore di anziani e persone soggette a rischio di emarginazione, riguarda il recupero dell'autonomia, ove possibile, e/o il mantenimento delle potenzialità dell'utente al fine di consentire la permanenza nel proprio contesto di vita.
2. Il servizio si svolge a domicilio degli utenti e consiste nell'attuazione da parte del personale socio assistenziale qualificato di attività di cura alla persona; tali attività saranno testate sulla base della formulazione di un progetto personalizzato, tenendo conto delle eventuali particolari esigenze dell'utenza.
3. I soggetti ammessi a fruire dei Servizi di Assistenza Domiciliare devono corrispondere una tariffa per prestazione secondo la sottoindicata formula

(I.S.E.E. x compartecipazione max prestazione)
13.000,00

4. Per un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) superiore a € 13.000,00 si applica il valore massimo stabilito per compartecipazione al costo della prestazione.
5. Il valore massimo della compartecipazione viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale del Comune di Copparo, Capofila dell'Associazione dei Comuni, su proposta della Conferenza dei Sindaci.
6. Per gli anziani certificati non autosufficienti laddove le prestazioni sono uguali o superiori a 3 volte alla settimana il Regolamento dei Servizi Sociali prevede uno sconto pari al 20%.
7. Qualora il cittadino si trovi nell'impossibilità di coprire i costi del servizio erogato, può inoltrare domanda di integrazione economica all'Assistente Sociale.

**Art. 24
Pasti a Domicilio**

1. Il Servizio Pasti a Domicilio a favore di anziani e persone soggette a rischio di emarginazione riguarda la preparazione e la consegna del pranzo caldo al domicilio dei richiedenti, dal lunedì al sabato, escluso i giorni festivi.
2. La consegna dei pasti avviene indicativamente a partire dalle ore 11.30 da parte degli operatori del servizio di Assistenza Domiciliare. Il menù è predisposto in accordo con l'ASL; in caso di particolari esigenze, si potranno apportare le modifiche del caso.
3. I soggetti ammessi a fruire dei Servizi di Assistenza Domiciliare devono corrispondere una tariffa per prestazione secondo la sottoindicata formula:

(I.S.E.E. x compartecipazione max pasto)
13.000,00

4. Per un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) superiore a € 13.000,00 si applica il valore massimo stabilito per la compartecipazione al costo del pasto.

5. Il valore massimo della compartecipazione viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale del Comune di Copparo, capofila dell'Associazione dei Comuni, su proposta della Conferenza dei Sindaci.
6. Qualora il cittadino si trovi nell'impossibilità di coprire i costi del servizio erogato, può inoltrare domanda di integrazione economica all'Assistente Sociale.

Art. 25
Progetti di accompagnamento e/o presa in carico
del nucleo al domicilio

1. Il Servizio si svolge allargando la fascia giornaliera di intervento dei propri operatori per i seguenti interventi:
 - Socializzazione;
 - Accompagnamento delle persone per la spesa, visite, segretariato sociale ecc. per gli utenti che sono già in carico;
 - Vigilanza e/o controllo in assenza del care giver

I suddetti interventi possono essere compresi in un arco di tempo che può andare da un minimo di 1 ora ad un massimo di 6 ore al giorno. Saranno effettuati da un singolo operatore. I soggetti ammessi a fruire dei Servizi succitati devono corrispondere una tariffa oraria per prestazione secondo la sottoindicata formula:

(I.S.E.E. x compartecipazione costo orario)
13.000,00

2. Gestione completa del nucleo familiare con un numero di interventi giornalieri da definire nel piano assistenziale individuale personalizzato. I tipi di interventi garantiti:
 - Igiene personale
 - Aiuto alla mobilitazione
 - Cura dell'ambiente e della biancheria
 - Cura nell'alimentazione
 - Socializzazione
 - Segretariato

Tali prestazioni potranno essere rivolte ai nuclei familiari così composti:

- Persone sole
- Coniugi anziani e senza figli
- Con figlio disabile

Questo tipo di presa in carica sarà effettuato da minimo 2 operatori che potranno operare nell'arco della giornata sia in coppia che singolarmente a seconda del tipo di intervento. Gli orari indicativamente potranno andare dalle ore 7.30 alle ore 20.00. Viene proposto un costo mensile (divisibile su 30 gg.) secondo la sottoindicata formula:

(I.S.E.E. x compartecipazione mensile)
13.000,00

7. Qualora il cittadino si trovi nell'impossibilità di coprire i costi del servizio erogato, può inoltrare domanda di integrazione economica all'Assistente Sociale.

Art. 26

Servizio di Teleassistenza

1. Il Servizio di Teleassistenza inteso come servizio di natura sociale rivolto a persone in condizioni psico-fisiche tali da comportare potenziali situazioni di rischio, per le quali si rende necessario un monitoraggio realizzabile anche mediante strumenti telematici. E' un complesso di interventi diversi e complementari, volti a garantire l'autonomia della persona che dal proprio domicilio, attraverso il telefono, si relaziona con il mondo esterno per ricevere servizi necessari a garantire la permanenza nel proprio contesto di vita.
2. I soggetti ammessi a fruire del Servizio dovranno sostenere un canone mensile diversificato per:
 - a) dispositivo telesalvalavita video
 - b) dispositivo telesalvalavita audio
 dato in dotazione, tale canone mensile è calcolato secondo la formula:

(I.S.E.E. x canone mensile)

13.000,00

3. Per un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) superiore a € 13.000,00 si applica il valore massimo stabilito per il canone mensile.
4. Il valore massimo del canone mensile viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale del Comune di Copparo, capofila dell'Associazione dei Comuni, su proposta della Conferenza dei Sindaci.
5. Qualora il cittadino si trovi nell'impossibilità di coprire i costi del servizio erogato, può inoltrare domanda di integrazione economica all'Assistente Sociale.

Art.27

Decorrenze

1. La decorrenza del beneficio non potrà, di norma, essere retroattiva e a tal fine ci si riferirà, quale mese di inizio, a quello della data di inizio di erogazione del Servizio.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Comunicazione ai cittadini e pubblicità del Regolamento

1. L'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) nei servizi a domanda individuale è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione dei Comuni e del Servizio Sociale dell'Associazione dei Comuni, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali.
2. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il Punto Unitario d'Accesso (P.U.A.) dei Comuni dell'Associazione e presso il Servizio Sociale.